

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1850

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(CLÒ)

(V. Stampato Camera n. 2438)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 1995*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed
altre disposizioni in materia tributaria**

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 11

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 719, e 25 febbraio 1995, n. 48.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 132*All'articolo 1:*

al comma 1, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"»;

al comma 4, al primo e al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1997»; e al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dal comma 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996»;

al comma 6, la parola: «rinnovati» è sostituita dalla seguente: «prorogati»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639»;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175»;

al comma 8, lettera b), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni»;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 16, al primo e al secondo periodo, le parole: «per il primo pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre periodi di pagamento»;

al comma 17, al primo periodo, le parole: «all'anno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «al triennio 1995-1997»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«19-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: " ai conferimenti dell'azienda ", sono inserite le seguenti: " ovvero di rami di essa ".

19-ter. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.

19-quater. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

19-quinquies. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

b) all'articolo 21, comma 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

c) all'articolo 22, comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990). - 1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; e, alla medesima lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

«5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.

5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994";

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'aliquota può essere inferiore al 4 per mille, ma comunque non inferiore al 2 per mille, nei comuni ove il numero degli immobili

adibiti a prima abitazione da soggetti proprietari residenti è inferiore al 30 per cento del totale degli immobili abitativi. Ai fini dell'invarianza di gettito, i comuni che hanno deliberato un'aliquota ridotta inferiore al 4 per mille possono deliberare per gli immobili diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma un'aliquota fino al 7 per mille, ovvero fino all'8 per mille per straordinarie esigenze di bilancio».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - (Recupero del flusso monetario in zona di confine). - 1. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella regione più vicina al confine di Stato.

2. Resta inalterata la tabella A per la zona franca di Gorizia di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni.

3. L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello venduto oltre confine, e nelle successive tre il prezzo risulti superiore a quello della prima fascia rispettivamente di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non può essere superiore a quella ordinaria. I comuni sono assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata al presente decreto, in ragione della distanza dal confine di Stato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione del comma 7, rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente. L'osservatorio, sulla base dei dati pervenuti e suddivisi per fascia, può suggerire revisioni alle accise anche in parte del territorio della regione. L'osservatorio, inoltre, è tenuto a monitorare il flusso degli autoveicoli, suddivisi

per area d'origine, ai valichi confinari, al fine di verificare se esistano i presupposti di estensione del disposto di cui al presente articolo anche al Veneto orientale.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto dei risultati dell'osservatorio permanente di cui al comma 3, qualora disponibili:

a) l'esatto ammontare delle accise di cui al comma 3 arrotondato alle 5 lire superiori;

b) il quantitativo complessivo di benzine destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;

c) l'organizzazione elettromagnetica di gestione delle accise differenziate e la sua tempistica, a sostituzione e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, che persistono invariati;

d) i sistemi di controllo basati sulla targa del veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del conducente e dei suoi familiari conviventi;

e) la disciplina e l'applicabilità delle sanzioni di lire un milione più il doppio dell'accisa differenziata all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non abilitati, anche di lire cinquecentomila al gestore dell'impianto.

5. Mediante le medesime procedure previste per la sua emanazione, il decreto di cui al comma 4 può essere successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti ivi specificati, nei seguenti casi:

a) in seguito a variazione del prezzo di vendita di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi del comma 3;

b) in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.

6. Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo 1985, n. 129.

7. Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti beneficiari del regime differenziato di cui al presente articolo, relativamente ai rifornimenti effettuati sul territorio di applicazione deve essere allegata alla carta carburanti anche la documentazione prodotta dagli strumenti elettronici di gestione delle accise differenziate.

8. Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio della regione in cui trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio liquefatto per autotrazione viene applicata nella misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale».

L'articolo 9 è soppresso.

Al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

«Tabella A
(articolo 7, comma 3).

FASCIA PRIMA

Provincia di Gorizia:

comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Trieste:

comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Udine:

comuni di: Attimis, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano.

FASCIA SECONDA

Provincia di Udine:

comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campofornido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cervignano del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Dogna, Fiumicello, Gemona del Friuli, Gonars, Lestizza, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Resiutta, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzona, Villa Vicentina, Visco.

FASCIA TERZA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio.

Provincia di Udine:

comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Basiliano, Bertiole, Bordano, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Codroipo, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Majano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Prato Carnico, Precentico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Teor, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

FASCIA QUARTA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnara, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro, Zoppola».

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE E TESTO
COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento di taluni termini ed altre disposizioni
in materia tributaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini e disposizioni conseguenti)

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 30 giugno 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonchè quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quiquies*. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quiquies* sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Differimento di taluni termini ed altre disposizioni
in materia tributaria**

Articolo 1.

(Proroga di termini e disposizioni conseguenti)

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonché quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quiquies*. Per gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*quiquies* sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La

(Segue: Testo del decreto-legge)

data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

2. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».

5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la ri-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: «17 novembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».

4-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dal comma 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 1996.

5. *Identico.*

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la ri-

(Segue: Testo del decreto-legge)

scossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili».

9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 30 giugno 1995.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

scossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

6-bis. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

7-bis. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

8. *Identico.*

a) *identica;*

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni».

9. *Identico.*

9-bis. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui

(Segue: Testo del decreto-legge)

10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonchè i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole «di norma» sono soppresse.

13. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1° febbraio 1995 fino al 31 luglio 1995.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe vigenti di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Soppresso

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i **primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995**. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i **primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonchè con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.**

17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente **al triennio 1995-1997**, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

19-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: «ai conferimenti dell'azienda», sono inserite le seguenti: «ovvero di rami di essa».

19-ter. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.

19-quater. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.

19-quinquies. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

b) all'articolo 21, comma 3, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

c) all'articolo 22, comma 11, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Articolo 1-bis.

(Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990)

1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1990 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.»;

- c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

- a) *identica;*
- b) *identica;*

c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.».

2. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione.».

3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nel periodo dal 29 dicembre 1994 al 26 febbraio 1995, relative a prestazioni di trasporto, devono essere computate, se non già considerate in precedenti liquidazioni, in quella relativa al mese di marzo o al primo trimestre del 1995. Le stesse fatture possono essere computate in detrazione dai committenti nella prima liquidazione da eseguire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.

5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1° gennaio 1994"».

1-bis. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

4. Agli effetti dell'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.

5. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, valutate in lire 162,8 miliardi per l'anno 1995 e 3,7 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 155,7 miliardi, a lire 3,7 miliardi ed a lire 3,7 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 7,1 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per l'anno 1995.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Centri autorizzati di assistenza)

1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a), se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 3.

(Centri autorizzati di assistenza)

Soppresso

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscono in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonchè predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per con-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provve-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo del decreto-legge)

dimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Articolo 4.

(Determinazione dell'aliquota ICI)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

(Determinazione dell'aliquota ICI)

1. *Identico.*

1-bis. L'aliquota può essere inferiore al 4 per mille, ma comunque non inferiore al 2 per mille, nei comuni ove il numero degli immobili adibiti a prima abitazione da soggetti proprietari residenti è

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

Articolo 5.

(Impignorabilità delle entrate tributarie)

1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute per conto del Ministero delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali, sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici finanziari non sono soggette a pignoramento, nè ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Articolo 6.

(Energia elettrica impiegata negli opifici industriali)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione.

Articolo 7.

(Recupero flusso monetario in zona di confine)

1. Il regime previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è ridefinito secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

inferiore al 30 per cento del totale degli immobili abitativi. Ai fini dell'invarianza di gettito, i comuni che hanno deliberato un'aliquota ridotta inferiore al 4 per mille possono deliberare per gli immobili diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma un'aliquota fino al 7 per mille, ovvero fino all'8 per mille per straordinarie esigenze di bilancio.

2. *Identico.*

Articolo 5.

(Impignorabilità delle entrate tributarie)

Soppresso

Articolo 6.

(Energia elettrica impiegata negli opifici industriali)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.**

Articolo 7.

(Recupero del flusso monetario in zona di confine)

1. **Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e**

(Segue: Testo del decreto-legge)

agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella regione più vicina al confine di Stato.

2. Resta inalterata la tabella A per la zona franca di Gorizia di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni.

3. L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello venduto oltre confine, e nelle successive tre il prezzo risulti superiore a quello della prima fascia rispettivamente di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non può essere superiore a quella ordinaria. I comuni sono assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata al presente decreto, in ragione della distanza dal confine di Stato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione del comma 7, rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente. L'osservatorio, sulla base dei dati pervenuti e suddivisi per fascia, può suggerire revisioni alle accise anche in parte del territorio della regione. L'osservatorio, inoltre, è tenuto a monitorare il flusso degli autoveicoli, suddivisi per area d'origine, ai valichi confinari, al fine di verificare se esistano i presupposti di estensione del disposto di cui al presente articolo anche al Veneto orientale.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto dei risultati dell'osservatorio permanente di cui al comma 3, qualora disponibili:

a) l'esatto ammontare delle accise di cui al comma 3 arrotondato alle 5 lire superiori;

b) il quantitativo complessivo di benzine destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;

c) l'organizzazione elettromagnetica di gestione delle accise differenziate e la sua tempistica, a sostituzione e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, che persistono invariati;

d) i sistemi di controllo basati sulla targa del veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del conducente e dei suoi familiari conviventi;

e) la disciplina e l'applicabilità delle sanzioni di lire un milione più il doppio dell'accisa differenziata all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non abilitati, anche di lire cinquecentomila al gestore dell'impianto.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 8.

(Scarti di emissione)

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. Mediante le medesime procedure previste per la sua emanazione, il decreto di cui al comma 4 può essere successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti ivi specificati, nei seguenti casi:

a) in seguito a variazione del prezzo di vendita di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi del comma 3;

b) in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.

6. Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo 1985, n. 129.

7. Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti beneficiari del regime differenziato di cui al presente articolo, relativamente ai rifornimenti effettuati sul territorio di applicazione deve essere allegata alla carta carburanti anche la documentazione prodotta dagli strumenti elettronici di gestione delle accise differenziate.

8. Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio della regione in cui trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio liquefatto per autotrazione viene applicata nella misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

Articolo 8.

(Scarti di emissione)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difforni da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. A tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

Articolo 9.

(Fondi previdenziali)

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'abrogazione ivi prescritta non si applica alle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche o l'impiego di pubblici dipendenti a favore del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del Fondo di assistenza per i finanzieri.

Articolo 10.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentesi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 9.
(Fondi previdenziali)

Soppresso

Articolo 10.
(Gestioni fuori bilancio)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Articolo 11.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MASERA - CLÒ

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A
(articolo 7, comma 3)

FASCIA PRIMA

Provincia di Gorizia:

comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dogliana del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villese.

Provincia di Trieste:

comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Udine:

comuni di: Attimis, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano.

FASCIA SECONDA

Provincia di Udine:

comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campofornido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cervignano del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Dogna, Fiumicello, Gemona del Friuli, Gonars, Lestizza, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Resiutta, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzona, Villa Vicentina, Visco.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

FASCIA TERZA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio.

Provincia di Udine:

comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Basiliano, Bertiole, Bordano, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Codroipo, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Majano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Prato Carnico, Precenico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrìo, Talmassons, Teor, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

FASCIA QUARTA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnara, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro, Zoppola.

